

Nei confronti di

(ciascuno in proprio e in solido secondo gli atti di pertinenza)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del suo legale rapp.nte p.t., [REDACTED]

AgID – Agenzia per l'Italia Digitale, in persona del suo legale rapp.nte p.t., c/o Avvocatura Generale dello Stato con con domicilio telematico in ro-

Fatto

a) Il ricorrente in data 06/07/2023 veniva a conoscenza che il suo indirizzo pec professionale di avvocato [REDACTED]@pec.it) è stato iscritto d'ufficio e pubblicato sull'Inad (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche), senza che ne fosse stata fatta preventiva comunicazione, senza il suo consenso, senza la possibilità di cancellarlo dall'Inad, come invero non gli è consentito dall'area personale predisposta on line (Accesso pubblico in [pdf2](#)). Facoltà e diritto di cancellazione garantiti al resto dei comuni cittadini nell'ambito dei propri rapporti privati, nonché agli altri professionisti e agli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese: e persino provocatoria in tal senso risulta la dicitura scoperta presso l'Inad dallo scrivente *“In data 06/06/2023 hai eletto questo indirizzo pec come tuo Domicilio”* (ved. Accesso in [pdf 2](#))

b) Non avendo il ricorrente alcuna intenzione et interesse ad eleggere indirizzo elettronico per i suoi privati affari e personalissimi rapporti, in pari data, 06/07/2023 ha diffidato le controparti, oggi chiamate, a cancellare immediatamente il suo recapito dal pubblico registro indicato sopra, con espresso diniego sostituirlo con altri; altresì chiedendo ristoro dei danni per la violazione della sua riservatezza con la pubblicazione di un recapito non voluto e senza preventivo

avvertimento, nonché del diritto di uguaglianza e parità di trattamento, dei danni subenti per l'utilizzo da parte di terzi del suo indirizzo pec nell'ambito dei suoi rapporti nella qualità di privato cittadino; della certa violazione della sua privacy, avendo, i suoi collaboratori di studio, necessario accesso al suo recapito pec professionale (Istanza/diffida in [pdf 3](#)).

Motivi

1. Difetto assoluto di attribuzione e/o incompetenza e/o eccesso/carenza di potere, violazione di legge

Le Linee guida (in [pdf 4](#)), opposte, impediscono ai soli privati che svolgono l'attività di professionisti o imprese di cancellarsi dall'Inad (**prg 2.3 terzo punto e 2.3.1 terzo punto**) mentre l'indirizzo digitale viene acquisito d'ufficio da altro pubblico registro, denominato INI-PEC (**prg 3**), con la sola possibilità, per tale cerchia di cittadini, di eleggere un diverso domicilio digitale per la sfera privata dei propri rapporti privati e patrimoniali, come accade per il ricorrente avvocato iscritto all'albo per il foro di Catania. Senza che la legge, che precede a monte le dette Linee guida quale fonte primaria, preveda espressamente tale grave eccezione rispetto alle facoltà, di iscrizione e cancellazione, offerta agli altri soggetti nell'ambito della propria sfera privata. Né lo prevede il **Regolamento (Ue) n. 910/2014**, che sta a monte delle Linee Guida e del Cad, regolamento il quale al domicilio digitale dedica brevi accenni, tantomeno pone il problema della sua obbligatorietà per tutti i cittadini dell'Unione.

L'Inad è previsto dall'art. 6-quater del Cad.

Il Cad, all'art. 3-bis c. 1, prevede per i professionisti, in quanto tali, il solo obbligo del domicilio professionale presso l'INI-PEC di cui all'art. 6-bis.

Il c. 1-bis dello stesso art. 3-bis prevede per l'Inad la "facoltà" di eleggerlo e quindi di non eleggerlo, per "chiunque".

La possibilità di cessare il proprio domicilio digitale è prevista per tutti i

pubblici registri dall'art. 6-quinquies al comma 4.

1-bis. Illegittimità costituzionale

Qualora si ritenga che la legge primaria (c. 2 art. 6-quater Cad in combinato disposto con gli articoli 6-quinquies al c. 4 e art. 3-bis c. 1 della medesima legge) non sia altrimenti interpretabile ed è, quindi, determinante il presente giudizio, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale **per violazione da parte della stessa del principio di uguaglianza**, per disparità di trattamento rispetto agli altri comuni cittadini nell'ambito dei propri rapporti privati, nonché degli altri professionisti e degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Appare evidente la **violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità**, per la immotivata distinzione, nell'ambito della medesima sfera privata, con obbligo di eleggere e pubblicare per essa un domicilio telematico, tra chi svolge e chi non svolge una professione soggetta all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

La norma sull'obbligatorietà del domicilio digitale nell'ambito dei rapporti privati, se non diversamente interpretabile, appare **violare i medesimi principi di ragionevolezza e proporzionalità** per la immotivata ragione di preordinare l'interesse alla comunicazione elettronica rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali (diritto a eleggere o non eleggere un domicilio digitale, libertà a rendersi irreperibile), dato che il giusto contemperamento, tra questi due contrapposti interessi, è già offerto dalle regole di diritto comune sulle notifiche, senza che tali regole abbiano mai comportato per il mittente particolari impedimenti o frustrazioni, del suo interesse alla notifica, tali da giustificare una simile sproporzione a danno del destinatario, a maggior ragione del professionista obbligato alla elezione automatica del domicilio presso l'Inad, che, peraltro, vede **tradito il legittimo affidamento** posto nel fatto di aver fatto pervenire il proprio recapito all'INI-PEC per la propria attività professionale e non certo per i rapporti eco-

nomici privati.

Si ha **violazione della libertà di corrispondenza e circolazione**, perché nell'ambito dei propri privati rapporti si è costretti ad essere immanentemente rintracciabili e reperibili mediante domicilio elettronico, con pieno valore legale, a differenza di ciò che accade già nel nostro ordinamento con le comuni regole delle notifiche per posta, messo o ufficiale giudiziario, le quali, garantendo gli interessi del mittente con le diverse forme delle notifiche a mani altrui, per compiuta giacenza o "agli irreperibili" riescono come sono riusciti sino ad oggi, con misure non invasive, a contemperare gli opposti interessi di riservatezza, libertà nella gestione ed elezione della propria privata corrispondenza, nonché di circolazione cui è certamente legato il diritto alla irreperibilità.

Vorrà il Giudicante adito soppesare maggiormente la violazione della Costituzione in termini di irragionevolezza e proporzionalità perché, mentre i primi due prospettati (uguaglianza e parità di trattamento) possono essere potenzialmente assorbiti dall'idea, futura, di accomunare, e quindi rendere paritario l'obbligo di domicilio digitale a tutti i soggetti del nostro ordinamento, a prescindere dalla rilevanza pubblica del loro servizio o professione.

La violazione della ragionevolezza e proporzionalità, unita al diritto e alle libertà fondamentali la corrispondenza e la circolazione (e le altre violazioni che meglio il Giudicante saprà meglio individuare), manifesta la gravità di una qualunque scelta del legislatore che, dimentico del patto sociale a monte della stessa Costituzione, sacrifica diritti e libertà fondamentali in nome di un efficientamento dei rapporti legali tra i soggetti dell'ordinamento, di orwelliana memoria (dato lo scopo essenziale della norma di dare valore legale a quel domicilio elettronico, senz'altra ragione).

Misura che non appare affatto necessaria e proporzionata, anzi antitetica ad una società democratica.

2. Violazione dei principi a tutela della riservatezza

2.1. Violato è il principio di cui all'art. 2-ter del d.lgs. n. 196/2003 recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* (“CPDP”), per il quale il trattamento dei dati personali, ivi compresa la sua diffusione al pubblico generico, è consentito solo *“se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti”*.

La diffusione e pubblicazione di un indirizzo pec di una persona, fisica o giuridica, è in ipotesi giustificabile per la stessa ragione per cui lo stesso soggetto è tenuto all'iscrizione in albi, elenchi o altri pubblici registri.

Ciò che vale per es. per l'INI-PEC, ove convogliano gli indirizzi di professionisti ed aziende cui è legato un pubblico interesse al loro trattamento.

Specularmente opposta è la *ratio* dell'Inad, ove, per definizione, confluiscono gli indirizzi di tutti i soggetti del nostro ordinamento cui **non** è legato un pubblico interesse alla diffusione di dati ed informazioni, ossia l'insieme *“delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”* (rubrica dell'art. 6-quater del Cad, che istituisce l'Inad).

Nella facoltà, data a tali soggetti, di eleggere e pubblicare o meno, e addirittura cessare (p.to 2 Linee Guida) la elezione e pubblicazione del proprio domicilio digitale, si racchiude la *ratio*, conforme a Costituzione e al Reg. UE cit., di tale registro, che prevede per il privato solo una mera facoltà, in suo esclusivo favore, ove ne ravvisi un personalissimo interesse.

Orbene, non si comprende perché per gli altri soggetti, come il sottoscritto, tale opportunità debba assumere le sembianze dell'obbligo sol perché svolgano nella sfera opposta dei propri rapporti un'attività di pubblico rilievo (con la sola possibilità di eleggere un domicilio diverso da quello professionale).

Riassumendo: se un soggetto è obbligato a diffondere (nell'INI-PEC) il

proprio domicilio di pec in ragione dell'attività di pubblico interesse che egli svolge (professionista, azienda), è quindi nell'emisfero opposto dei propri rapporti privati (nell'INAD) che tale ragione dovrebbe venir meno, insieme all'obbligo che ne deriva.

2.2. Violazione del 42esimo Considerando del Regolamento (UE) 2016/679, per cui il consenso al trattamento non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio, come nel caso di specie in cui il domicilio diviene obbligatorio (e persino provocatoria in tal senso risulta la dicitura scoperta presso l'Inad dallo scrivente *"In data 06/06/2023 hai eletto questo indirizzo pec come tuo Domicilio"* ved. Accesso in [pdf 2](#)), senza che a tale obbligo sia legato un contrapposto interesse, come per es. avviene per l'INI-PEC in ragione della rilevanza pubblica dell'attività professionale o imprenditoriale.

2.3. Violazione del 31esimo e 50esimo Considerando del Regolamento (UE) 2016/679, per il quale il trattamento dei dati personali non dovrebbe riguardare lo scambio di interi archivi (31esimo) ed inoltre dovrebbe essere compatibile con le medesime finalità con cui il dato o informazione fu inizialmente raccolto al fine di tutelare le ragionevoli aspettative dell'interessato (50esimo); ciò che non avviene nel caso di specie, in cui l'intero registro INI-PEC confluisce all'Inad, mentre il sottoscritto lo aveva comunicato all'INI-PEC per la propria attività professionale e non certo per i rapporti economici privati.

2.4. Violazione del 32esimo e 43esimo Considerando del Regolamento (UE) 2016/679, per il quale il consenso al trattamento dei dati personali non dovrebbe configurarsi nel silenzio, come invece accade nella specie in cui è previsto un meccanismo assimilabile al silenzio/assenso ove non si opti per un indirizzo pec diverso (**p.to 3 Linee Guida**). In proposito è da contrapporre la presunzione di mancato consenso di cui al Considerato 43esimo.

2.5. Violazione del 73esimo Considerando del Regolamento (UE) 2016/679, per il quale il diritto alla cancellazione dei propri dati dovrebbe essere subordinato alle sole ragioni di “sicurezza pubblica” affinché risulti “necessario e proporzionato in una società democratica”; ragioni di sicurezza pubblica che nella specie ovviamente non si rinvergono e, ciononostante, è prevista la conservazione dei dati inerenti il domicilio per lunghi anni: “per dieci anni” ex **Linee Guida 2.3.2 (Certificazione e storicizzazione delle operazioni sul domicilio digitale)**.

2-bis. Rinvio pregiudiziale

Essendo il CPDP mero strumento per adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), come esplicitato dall'art. 2 dello stesso decreto.

Non rinvenendo nel **Regolamento (Ue) n. 910/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (*in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE*) alcuna regola che obblighi al trattamento del domicilio digitale le persone fisiche e giuridiche nell'ambito dei rapporti privati, siano essi paritari o con la pubblica amministrazione; tantomeno lo prevedono per la stretta categoria di quei privati che, in disparte, svolgono una pubblica attività, come i professionisti.

Si chiede rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, poiché determinante per il giudizio la interpretazione delle norme regolamentari cui sono espressamente collegate e subordinate le norme del CDPC e, rispettivamente, del Cad, come citate.

3. Violazione delle stesse Linee guida

Al prg 3 le dette Linee guida prevedono che il recapito raccolto d'ufficio

dall'INI-PEC non sia pubblicato per 30 giorni nei quali il professionista possa provvedere alla modifica.

Nel caso in esame, il domicilio è invece stato diffuso *erga omnes*, senza che sia stata fatta alcuna comunicazione all'interessato, lo stesso giorno, 06/07/2023, di pubblicazione valevole per chi, invece, lo ha inserito volontariamente.

Conclusioni

in conseguenza di tutto quanto esposto e di quant'altro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ed in accoglimento della presente istanza, piaccia:

(Domanda fissazione udienza di merito)

ove non si ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, sin d'ora *si formula* espressa istanza di fissazione dell'udienza di discussione nel merito ex art. 71 c.p.a.,

ma in via preliminare,

Propone

al presidente del tribunale amministrativo regionale,

Istanza di misure cautelari anteriori alla causa ex art. 61 cpa

Si chiede di ordinare l'oscuramento provvisorio dall'Inad del domicilio digitale (██████████) collegato al ricorrente (Luig Stissi) e al suo codice fiscale (██████████)

misura provvisoria che Voglia ritenersi indispensabile, durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e, in ipotesi, della domanda cautelare in corso di causa, essendo il dato diffuso verso un pubblico eterogeneo, in maniera immanente e costante, per stessa definizione del pubblico registro su cui insiste;

si provveda con ogni qual altra misura cautelare idonea a garantire in via

interinale quanto si chiede/chiederà

nel merito, cui la cautela è funzionale per le seguenti domande:

- 1) per gli esposti *Motivi* ritenere e **dichiarare illegittimi, nulli, inesistenti, comunque invalidi ed inefficaci**, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati ciascuno in proprio;
- 2) ordinare la cancellazione definitiva dall'Inad del domicilio digitale del ricorrente e delle sue storicità, salva la facoltà di questi di eleggerne uno liberamente;
- 3) condannare le controparti in solido o ciascuna n.q. al pagamento di una somma di denaro di euro 100,00 dal giorno della pubblicazione o della istanza di cancellazione, sino alla definitiva cancellazione, anche in ragione del **146esimo Considerando del Regolamento (UE) 2016/679** che si Vorrà eleggere quale criterio di determinazione dell'an e del quantum;
- 4) condannare parte convenuta al pagamento della **intera refusione delle spese processuali**.

Mezzi di prova e richieste istruttorie

Facendo espressa riserva di motivi aggiunti.

Con riserva di altro formulare produrre, chiedere e dedurre nelle forme e termini di legge, si producono le seguenti prove documentali: ricorso, pagina pubblica presso l'Inad del 06/07/2023; istanza/diffida di cancellazione; Linee Guida opposte; atti della notificazione, indice nota deposito come da portale informatico con i documenti e le informazioni ivi indicate.

****Si attesta che l'atto depositato è conforme a quello notificato****

Catania, 18 luglio 2023

Avv. Luigi Stissi
firmato digitalmente